

398768

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi
-----ooO(0)Ooo-----

Prot.n. 3346
Ufficio AMM.VO

Brindisi, li 27 - 1. 1960

- Al Sig. Ignazio Aruando

Via Reino (voluntariamente) n. Scala c/5
Lotto 5° Legge 640 - Brindisi
=====

=====

OGGETTO: Assegnazione alloggi in locazione semplice - LEGGE 640 -

=====

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in Via Reino (voluntariamente) Lotto 5 Scala c Interno 5.

Detto alloggio è composto di vani utili 4 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 6.

La invito, pertanto, a presentarsi nella Sede di questo Istituto - Via Casimiro n.9 - per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. _____ come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10.2.1960 al 10.3.1960

£. 578 vano x vani 6 £. 3468

b) - canone consumo acqua normale " 450-

c) - contributo nelle spese di illuminazione alle scale " 75-

d) - I.G.E. 3% su a) " 104

=====

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 4094

e) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) " 12291

f) - deposito spese contrattuali " 1500-

T o t a l e £. 17888

=====

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il _____ corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio. -



Copia

I. A. C. P. - <u>Bisindini</u>
22 GIU. 1961
PROT. N. <u>6494</u>

Bisindini 21-6-1961

Spett. Istituto Autonomo Case
Popolari

Bisindini

Oggetto: Richiesta rimborso deposito cauzionale

La sottoscritta Lotta Briene chiede
che gli venga rimborsato il deposito
cauzionale di $\text{L. } 6147=$, a suo tempo
costituito per l'aff. n° 5 Scala C
del 5° lotto della Legge 640 in Bisindini,
avendo lasciato libero l'appartamento
con osservanza

cont. Tur. Sta. e
10-12-1958

Si
22-6-61

Lotta Briene

emesso mandato n° 1565 del 28/6/61

SPETT./ ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

della Provincia di

B R I N D I S I

Ignazi Armando di N.N. il 10 dicembre 1958 stipulò in Brindisi il contratto di locazione dell'abitazione sita in Via Remo (prolungato) Lotto 5- Scala C - Interno 5, composta di vani quattro ed accessori, di proprietà dello Stato e per il fitto mensile di lire 1.734 che ha sempre pagato a metà con l'altra coinquilina Zotti Irene.

Detta signora Zotti Irene si è trasferita a Livorno e mi ha fatto sapere che non farà più ritorno a Brindisi, tanto che sono due mesi che non mi sta inviando la sua quota parte fitto mensile, che sto pagando io interamente.

Premesso quanto sopra prego vivamente codesto Spett. Ente volere stipulare il contratto della detta abitazione, a me personalmente, Ignazi Armando, senza coabitazione di nessun'altra famiglia.

Sicuro di quanto sopra, sentitamente ringrazia ed osser-
quia.

Brindisi, 12 gennaio 1960.

(Ignazi Armando-analfabeta)

*Supplimento
accertare & inviare*

I. A. C. P. - Brindisi
12 GEN. 1960
PROT. N. 3346

*Funz. contabile
ricevuto il 13-1-60
Riz*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooOoo-----

Prot.n° 6324

Uff. Amm.vo

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Brindisi, li - 4 MAR. 1960

Al Sig. Signor Armando
Via Reno (prolungamento) n. 5/c lotto 5
BRINDISI

Si ~~tras~~mette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)



Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(3) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 2

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. IGNAZIO ARMANDO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10.8.1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/5 de 5°/640 lotto

BRINDISI

di Case Popolari nel Comune di

Durata della locazione: dal 10.8.1963 al 10.8.1964

Corrispettivi pattuiti: L. 3468 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 2.158 64/110

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27.8.1963

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

Mille #

29 AGU 1963

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL V. DIR.

(Giovanni Calasso)

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANT

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1901, n. 1203)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

4. ultimo capoverso della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità o domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi Via Casimiro, 2.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. IGNAZIO ARMANDO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. C/5 del E lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - 640 -

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: I. 3468 - mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962
I. DENUNZIANTE (7)
..... PRESIDENTE
..... Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino.

Registrata la presente denuncia, add. 22 AGO. 1962 19 al N. 1012
col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Fedorici

IL CASSIERE

Bollo a calendario

IL DIRETTORE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisce il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firma per il dichiarante e da due testimoni.